



STATUTO
DELL'UNIONE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI MILITARI
-AERONAUTICA -

TITOLO I
- FINALITA' E PRINCIPI -

Art. 1 Finalità e identificazione

L'Unione Sindacale delle Associazioni Militari - AERONAUTICA - (USAMI - AERONAUTICA) è un'associazione nazionale professionale a carattere sindacale che ha lo scopo di tutela sindacale dei militari dell'Aeronautica Militare in servizio ed in ausiliaria senza distinzione di ordine e grado, secondo quanto disposto dall'art. 1476 del Dlgs 66/2010 e successive modifiche e integrazioni. I militari di truppa di cui all' art. 627 comma 8, limitatamente agli allievi, ai sensi dell'art. 1476, comma 5 Dlgs 66/2010, ovvero coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis del Dlgs 66/2010, non possono iscriversi all'associazione.

USAMI - AERONAUTICA cura la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie del rapporto di impiego, si avvale delle prerogative sindacali sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro, cura l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare, le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio, le pari opportunità, si occupa degli spazi e delle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari, svolge attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti, promuove il benessere del personale, le attività associative e di promozione sociale a livello nazionale e internazionale con enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni, anche attraverso convenzioni.

L'associazione si identifica attraverso il nome per esteso o come acronimo USAMI – AERONAUTICA, e con il logo costituito da tre linee curve di colore verde, bianco, rosso, di differenti lunghezze, concave, rivolte verso destra in cui è inserito l'acronimo USAMI, scritto in colore nero, al di sopra della scritta AERONAUTICA di colore azzurro.

Art. 2 Principi

USAMI-AERONAUTICA opera nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, all'insegna dei principi di democrazia, solidarietà, trasparenza e partecipazione di coesione interna, nel rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dall'art. 1476 bis del Dlgs 66/2010 relativo all'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, e alle successive modifiche e integrazioni.

L'associazione sindacale, la sua organizzazione e le sue attività sono improntate ai principi di democraticità, di rafforzamento della partecipazione femminile, alla neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici, alla assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari, alla trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro secondo quanto disposto dall'art. 1476 bis del Dlgs 66/2010 e successive modifiche e integrazioni.

USAMI - AERONAUTICA si ispira all'unità sindacale tra militari, e valorizza la formazione, la competenza, l'impegno e le capacità individuali.

Art. 3 Struttura

USAMI – AERONAUTICA ha una articolazione organizzativa democratica e elettiva che si sviluppa a livello nazionale e territoriale.

Sono organi nazionali il Consiglio Direttivo Nazionale (acronimo C.D.N.), il Congresso Nazionale, il Consiglio dei Probiviri, il Garante Statutario, il Collegio dei Sindaci.

Sono organi Territoriali le Segreterie Territoriali.

TITOLO II

– ORGANI NAZIONALI –

Art. 4 Consiglio Direttivo Nazionale - costituzione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- è composto da 11 delegati ed è eletto dal Congresso Nazionale;
- elegge il proprio Presidente;
- elegge il proprio Segretario;
- elegge il Segretario Generale;
- elegge il Segretario Amministrativo;
- è convocato ordinariamente dal Presidente, ovvero su richiesta del Segretario Generale o di almeno 4 dei suoi membri;
- le riunioni del C.D.N. sono valide con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ dei suoi membri e le deliberazioni sono valide con la metà più uno dei presenti.

Art. 5 Consiglio Direttivo Nazionale - Funzioni

Il C.D.N. è l'organo di direzione politica, esecutiva e amministrativa nell'ambito delle decisioni politiche assunte dal Congresso Nazionale:

- delibera sulle questioni politiche e amministrative;
- determina le aree geografiche elettorali e di competenza delle segreterie territoriali;
- promuove le elezioni degli organi territoriali;
- determina il valore della quota di iscrizione che deve essere corrisposta con delega di trattenuta stipendiale nel rispetto delle norme vigenti;
- promuove e organizza il congresso nazionale;
- svolge funzioni operative avvalendosi di comparti di settore coordinati e diretti dal Segretario Generale ovvero, quale eventuale sostituto, dal presidente del C.D.N. o Segretario del C.D.N.;
- ogni comparto di settore nazionale è diretto da un Segretario Nazionale.

I responsabili nazionali di comparto di settore sono individuati e nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Segretario Generale;

- approva il regolamento organizzativo, amministrativo, di funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri, del Garante Statutario, delle elezioni delle segreterie territoriali e dei delegati del Congresso Nazionale;
- propone al Congresso Nazionale le modifiche statutarie.

Il Presidente convoca il C.D.N. e ne organizza e pianifica le attività in collaborazione con il Segretario del C.D.N.

Il Segretario del C.D.N. coadiuva il Presidente nelle attività del Consiglio e può sostituirlo ordinariamente in caso di assenza, nominando a sua volta un Segretario vicario.

Art. 6 Segretario Generale

Il Segretario Generale, eletto dal C.D.N.:

- rappresenta legalmente USAMI AERONAUTICA di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento constatato dal Direttivo Nazionale tale rappresentanza è attribuita con delibera ad altro componente del medesimo Consiglio Direttivo Nazionale;
- può delegare gli atti di propria competenza;
- può sostituire il presidente C.D.N. su decisione del medesimo organismo nazionale, ovvero per sua temporanea assenza;
- coordina e dirige i settori/comparti nazionali istituiti dal C.D.N.;
- nomina, dirige e coordina tre Segretari Generali Aggiunti con i quali compone la Segreteria Generale Nazionale.

- i Segretari Generali Aggiunti coadiuvano e assistono il Segretario Generale nello svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento dei comparti o settori nazionali e delle attività di rappresentanza presso gli enti istituzionali pubblici e privati. Possono essere delegati dal Segretario Generale nello svolgimento di specifici atti di rappresentanza esterna nei confronti di terzi.

Art. 7 Congresso Nazionale - Costituzione e funzionamento

Il Congresso Nazionale costituisce la massima espressione di democrazia dell'associazione in quanto rappresenta gli iscritti per mezzo dei delegati da questi eletti ogni quattro anni in modo democratico a livello territoriale, in numero proporzionale agli iscritti di riferimento.

Il Congresso nazionale:

- adotta l'ordine del giorno deliberato dal C.D.N. e le eventuali varianti decise dal Congresso su richiesta di almeno 1/3 dei delegati al Congresso;
- viene convocato ordinariamente dal C.D.N. ogni 4 anni per l'elezione degli organi statutari e per la definizione delle linee politiche generali dell'associazione e per le eventuali modifiche statutarie.
- viene convocato ordinariamente ogni anno l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- in via straordinaria, su richiesta avanzata da almeno 1/3 degli iscritti.

Art. 8 Congresso Nazionale - Funzioni -

Il Congresso Nazionale:

- definisce le linee politiche generali dell'associazione a cui si devono informare tutti gli organi associativi;
- elegge il Consiglio Direttivo Nazionale;
- elegge il Collegio nazionale dei Sindaci;
- elegge il Consiglio nazionale dei Probiviri;
- elegge il Garante Statutario;
- approva le modifiche statutarie.

Art. 9 Segretario Amministrativo

Viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Segretario Amministrativo è organo esecutivo. Promuove, coordina e controlla le attività amministrative delle articolazioni nazionali e territoriali fornendo direttive secondo i parametri stabiliti dal C.D.N. Predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al C.D.N. per la successiva approvazione degli associati in occasione del congresso nazionale entro i termini previsti dall'art. 1480 quater del Dlgs 66/2010 e successive modifiche e integrazioni. I bilanci vengono pubblicati non oltre dieci giorni dalla loro approvazione da parte degli associati in occasione del congresso nazionale.

Art. 10 Collegio dei Sindaci - costituzione e funzionamento -

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi tutti eletti tra gli associati.

Il Collegio dei Sindaci elegge un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

In caso di decadenza per qualsiasi causa di uno o più membri vengono indette nuove elezioni per i membri decaduti

Art. 11 Collegio dei Sindaci – funzioni -

Il Collegio dei sindaci controlla l'amministrazione e la regolare tenuta della contabilità verificando:

- le entrate e la regolarità di tutte le spese;
- la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive; - i bilanci preventivi e consuntivi nazionali e territoriali per la successiva approvazione da parte degli associati in occasione del congresso nazionale;
- gli inventari dei beni mobili ed immobili;
- presenta al Congresso Nazionale una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro. A tal fine deve essere messa a disposizione del Collegio dei Sindaci la documentazione necessaria.

I membri del Collegio dei Sindaci, su richiesta del C.D.N., possono partecipare senza diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio.

Art. 12 Consiglio dei Probiviri - costituzione e funzionamento -

Il Consiglio dei Probiviri è organo di giustizia di primo grado eletto dal Congresso Nazionale ed è costituito da n. 6 membri tutti eletti tra gli associati.

Elegge al suo interno un Presidente a cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

In caso di decadenza per qualsiasi causa di uno o più membri vengono indette nuove elezioni per i membri decaduti.

Art. 13 Consiglio dei Probiviri – funzioni -

Il Consiglio dei Probiviri, previo parere non vincolante del C.D.N., adotta provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, dei dirigenti dell'associazione e dei membri degli organi statutari.

A tale scopo, garantendo sempre il diritto alla difesa dell'incolpato:

- ha il dovere di iniziativa e indagine su qualsiasi violazione statutaria o regolamentare di cui venga a conoscenza;
- svolge le attività istruttorie acquisendo informazioni, atti, documenti, anche dagli iscritti o persone terze, che si rendono necessarie per l'adozione della eventuale proposta disciplinare;

- acquisisce le informazioni e le giustificazioni dall'iscritto o dall'organo incolpato;
- adotta il provvedimento disciplinare oppure dispone l'archiviazione del procedimento;
- può adottare la sanzione cautelare anticipando il provvedimento della sospensione dall'incarico qualora sia giustificata dalla gravità e urgenza. L'incolpato può chiedere una revisione del provvedimento cautelare con istanza motivata diretta al Garante Statutario.

Nessun procedimento disciplinare può essere adottato senza la previa contestazione degli addebiti motivata e documentata, e l'assegnazione di un congruo termine alla difesa.

I provvedimenti disciplinari sono adottati in modo imparziale e in caso di decadenza per qualsiasi causa di uno o più membri vengono indette nuove elezioni per i membri decaduti proporzionale, nel rispetto delle garanzie difensive per tutte le condotte contrarie ai principi, alle norme dello statuto e dei regolamenti associativi o che, in ogni caso, impediscono o compromettono il corretto e democratico svolgimento delle attività associative.

Il procedimento disciplinare si deve concludere entro il termine di due mesi.

Contro il provvedimento disciplinare può essere proposto appello al Garante Statutario entro il termine perentorio di 30 giorni.

Art. 14 Garante Statutario – costituzione e funzionamento -

È eletto dal Congresso Nazionale ed è costituito da n. 6 membri tutti eletti tra gli associati.

Elegge al suo interno un Presidente a cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

In caso di decadenza per qualsiasi causa di uno o più membri vengono indette nuove elezioni per i membri decaduti.

Art. 15 Garante Statutario – funzioni -

Il Garante Statutario è un organo di appello di giustizia interna associativa e di garanzia di rispetto dello statuto:

- decide entro 90 giorni sui ricorsi in appello avverso le decisioni disciplinari del Collegio dei Probiviri;
- decide sulle istanze di revisione dei provvedimenti cautelari confermandoli o rinviando gli atti al Consiglio dei Probiviri per l'ordinaria trattazione del procedimento;
- esprime pareri non vincolanti sulle questioni interpretative statutarie a richiesta del C.D.N.;
- decide entro 90 giorni sui ricorsi presentati dagli organi statutari avverso gli atti associativi contrari alle norme statutarie;
- decide entro 90 giorni sui reclami presentati dagli iscritti o da altri organi statutari.

I reclami e i ricorsi devono contenere le generalità, il documento personale dell'istante e le norme statutarie che si ritengono violate, allegando le fonti di prova.

Con decisione collegiale il garante conferma annulla o riforma il provvedimento disciplinare impugnato. Sui ricorsi degli organi statutari e i reclami degli iscritti il Garante Statutario si esprime formulando un parere non vincolante diretto al C.D.N., al Collegio dei Sindaci o al Collegio dei Proviviri per le rispettive materie di competenza.

TITOLO III

– ORGANI PERIFERICI –

Art. 16 Segreterie Territoriali

Le segreterie Territoriali istituite nelle aree geografiche individuate dal C.D.N., sono organi deliberativi composti da almeno tre responsabili, eletti dagli iscritti. Il primo degli eletti assume l'incarico di Segretario Territoriale, che coordina e dirige la Segreteria Territoriale composta fino a un massimo di tre Segretari Territoriali Aggiunti, individuati nei successivi tre eletti in graduatoria.

In adesione e nel rispetto delle linee e direttive politiche e organizzative ed esecutive nazionali le segreterie territoriali:

- svolgono le attività sindacali e di rappresentanza di loro competenza definite dal C.D.N.;
- predispongono annualmente il bilancio annuale consuntivo allegando la documentazione giustificativa e predispongono il preventivo di spesa;
- curano la tenuta contabile, l'inventario dei beni mobili e immobili;
- sottopongono al C.D.N. il bilancio consuntivo e preventivo per la successiva approvazione da parte degli associati;
- ricevono gli stanziamenti erogati in proporzione agli iscritti nella misura determinata dal C.D.N.;
- formulano proposte e richieste agli organi nazionali; - svolgono attività informativa e di consultazione verso gli iscritti;
- esercitano le prerogative sindacali sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- verificano il rispetto e l'applicazione della contrattazione nazionale del personale militare;
- promuovono le iscrizioni, le attività associative e convenzioni Territoriali nel rispetto delle direttive e dei limiti indicati dal C.D.N.;
- promuovono l'elezione dei delegati per il congresso nazionale;
- curano le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici con l'utilizzo di strumenti informatici quali sito web, app, ovvero, social network o posta elettronica.

Il C.D.N. può individuare tra i dirigenti eletti responsabili di settore nazionale e/o territoriali, quali preposti all'assistenza e/o al coordinamento, ovvero, rappresentanza delle segreterie territoriali.

TITOLO IV

– NORME COMUNI E GENERALI –

Art. 17 Diritti degli associati

Sono iscritti all'associazione i soci che hanno rilasciato delega stipendiale per la quota sociale che sarà determinata dai competenti organi statutari. Le iscritte e gli iscritti ad USAMI AERONAUTICA hanno:

- pari dignità senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, qualifica e ruolo, in servizio e in ausiliaria;
- il diritto-dovere di partecipare alle elezioni e alle attività dell'associazione e il diritto di accesso ai servizi e alle convenzioni associative;
- diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in merito alle attività e alle scelte associative per mezzo degli strumenti di partecipazione democratica predisposti dall'associazione;
- diritto di accesso alle deliberazioni, votazioni, relazioni, ai processi verbali, ai comunicati, alle dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale; tali documenti sono resi pubblici attraverso strumenti telematici secondo le modalità stabilite dal C.D.N.;
- diritto a presentare esposti e reclami al Garante Statutario utilizzando gli strumenti interni predisposti dall'associazione a carattere sindacale;
- diritto di fare appello contro le decisioni disciplinari; - diritto di elettorato passivo e attivo.

Art. 18 Obblighi degli associati

Gli associati che aderiscono ad USAMI AERONAUTICA hanno l'obbligo:

- di versare il contributo associativo nella misura stabilita dai competenti organi statutari;
- di rispettare lo statuto, i regolamenti le decisioni amministrative e disciplinari adottate dagli organi statutari, e i termini e le condizioni degli accordi convenzionali adottati dall'associazione;
- di astenersi da comportamenti che danneggiano l'associazione, la sua immagine e la sua reputazione;
- di rivolgersi agli organi di giustizia e garanzia interni all'associazione, prima di esperire azioni legali esterne, pena la decadenza immediata dalla qualità di iscritto e da ogni incarico;
- di promuovere i valori associativi e le iscrizioni ad USAMI AERONAUTICA;

- di astenersi da comportamenti che compromettono il regolare funzionamento degli organi statutari, le attività associative e le decisioni di politica associativa e organizzativa dell'associazione;
- di non abusare dei diritti, servizi e convenzioni derivanti dallo status di iscritto.

Art. 19 Decadenza dallo stato di dirigente

Vi è decadenza automatica, accertata dal C.D.N., dallo stato di dirigente/referente/responsabile dell'associazione:

- per inadempimento dei doveri di aggiornamento professionale stabiliti dallo statuto e dal regolamento;
- per inadempimento dei doveri statutari attinenti alla gestione amministrativa e alla politica associativa di USAMI AERONAUTICA;
- per inadempimento dei doveri attinenti alle funzioni dell'organo a cui appartiene;
- per comportamenti che compromettono il regolare funzionamento degli organi statutari;
- per adesione o costituzione ad altre associazioni militari professionali a carattere sindacale;
- per violazione delle norme statutarie relative alla compatibilità e al conflitto di interessi;
- in tutti gli altri casi previsti dall'art. 1477 ter, comma 2 del Dlgs 66/2010 e ss.mm.

Art. 20 Validità riunioni e votazioni

Ove non sia diversamente disposto, le riunioni degli organi sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dai presenti. Le attività associative possono essere svolte anche attraverso modalità telematiche.

In relazione ad ogni attività associativa sono considerate valide le comunicazioni e/o informazioni diffuse tramite i social network e/o i siti web associativi.

Art. 21 Elettorato attivo e passivo e incarichi dirigenziali

L'elettorato attivo e passivo è attribuito solo agli appartenenti all'Aeronautica Militare secondo quanto prescritto dagli artt. 1476 bis e 1477 ter del Dlgs 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti ad USAMI AERONAUTICA ed in regola con il pagamento del contributo associativo. Tutte le cariche direttive sono elettive.

Le vacanze organiche che si verificassero tra due elezioni degli organi statutari sono colmate con il primo dei non eletti.

La durata delle cariche dell'associazione è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi.

Art. 22 Tutela legale dei dirigenti

Nell'ambito delle attività svolte in seno agli organismi statutari per finalità associative a livello nazionale e territoriale, sono assicurate ai dirigenti tutte le forme di tutela legale contro

le azioni e provvedimenti subiti per effetto di atti e delle attività svolte nell'ambito delle proprie funzioni in nome e per conto dell'organizzazione, nel limite dello stanziamento stabilito dal C.D.N.

Art. 23 Termini di svolgimento delle attività associative

I tempi di svolgimento delle attività e degli obblighi statutari, deliberativi, esecutivi e amministrativi devono essere in ogni caso adeguati all'efficace svolgimento delle funzioni statutarie.

Art. 24 Compatibilità e conflitto di interessi

Le cariche esecutive, direttive, organizzative, di garanzia statutaria e di controllo patrimoniale di USAMI AERONAUTICA e ad ogni livello sono incompatibili:

- con le cariche politiche e governative ed elettive a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nonché con l'espletamento dei suddetti mandati. L'accettazione della candidatura comporta l'immediata decadenza;
- con la direzione degli organi esecutivi e direttivi dei partiti e dei movimenti politici a tutti i livelli;
- con l'appartenenza ad associazioni segrete o palesi che praticino principi contrari alla Costituzione, alle leggi e a quelli espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguono fini sindacali contrari a quelli di USAMI AERONAUTICA.

Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche sociali:

- a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
- b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
- d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.

Art. 25 Uso dell'immagine e della sigla di USAMI AERONAUTICA

La sigla e il simbolo USAMI AERONAUTICA sono di proprietà esclusiva di USAMI AERONAUTICA e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari ovvero dai dirigenti dell'associazione per le funzioni proprie e nel rispetto delle indicazioni stabilite dal C.D.N.

Art. 26 Gestione patrimoniale

In ottemperanza delle norme vigenti è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di USAMI - AERONAUTICA, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge.

In caso di scioglimento di USAMI - AERONAUTICA, per qualunque causa sia dovuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio sarà devoluto in base a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 460/97.

I contributi associativi, di qualsiasi tipologia, sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione o restituzione. I singoli iscritti o gruppi di iscritti non possono chiedere le divisioni del patrimonio né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

L'associazione non può ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

Art. 27 Rinvio esterno

Per quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al Dlgs 66/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 28 Pubblicità degli atti associativi

Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici con l'utilizzo di strumenti informatici quali sito web ovvero social network o posta elettronica.

Art. 29 Attività dei rappresentanti dell'associazione

I rappresentanti dell'associazione svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio ai sensi dell'articolo 1480 del Dlgs 66/2010.

TITOLO V

– NORME TRANSITORIE –

Art. 30 Organi provvisori e disposizioni transitorie

Il primo congresso nazionale deve essere organizzato entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, e di definizione dei distacchi sindacali, previsti dell'articolo 1480 del Dlgs 66/2010.

I delegati del primo congresso nazionale sono eletti con i congressi territoriali dagli iscritti residenti nelle zone geografiche individuate dal C.D.N. provvisorio nella misura di un delegato ogni 50 iscritti, sotto tale soglia gli iscritti vengono raggruppati con le aree limitrofe.

Fino al primo congresso nazionale in via provvisoria:

- i fondatori eleggono i membri del C.D.N. provvisorio;

- fino alla concreta attuazione delle norme relative alle deleghe ovvero al prelievo stipendiale, sono iscritti all'associazione anche coloro che oltre alla delega sottoscrivono la domanda di iscrizione e versano la quota stabilita dal C.D.N.;
- fino alle prime elezioni delle unità territoriali, le relative funzioni sono svolte da uno o più membri eletti dal C.D.N. tra gli iscritti;
- tutte le altre funzioni degli organi statutari, sono svolte dal C.D.N. che elegge il proprio presidente e segretario, il segretario Generale e il segretario amministrativo;
- USAMI AERONAUTICA ha sede legale in via Sicilia n. 14 – 31100 – Treviso –